

stinati all'irrigazione o a dar moto agli opifizi, fu notato che, essendo tassative, potrebbesi lasciar adito a credere che gli altri canali i quali non hanno questa destinazione possano essere esclusi dall'allibramento. Certamente questo non fu l'intendimento del Governo nè della Commissione, e quindi questa non dissente che le accennate parole vengano tolte.

Io quindi proporrei che l'articolo 25 fosse così concepito:

« Le terre salifere ed i canali principali e permanenti colle loro sponde saranno equiparati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano. »

**MICHELINI G. B.** Io mi accosto volentieri all'emendamento proposto dal deputato Di Revel, ma restrittivamente alla parola *permanente*, perchè la parola *principale*, la quale, secondo me, equivale a *maestri*, presenta sempre quella difficoltà che io ho accennata da principio. Quando si dice *canali permanenti*, secondo me, avvi una linea di separazione tra questi canali e tutti gli altri che permanenti non sono; al contrario *principali* è necessariamente una parola elastica, è per conseguenza una di quelle parole che per quanto si può bisogna evitare nelle leggi, onde evitare dubbiezze, incertezze d'interpretazione, liti. Per questi motivi, mi pare che si dovrebbe dire *canali permanenti*.

Devo ancora fare una breve osservazione, ma di maggiore importanza sulle cose dette dall'onorevole Di Revel. Egli diceva che tutto quanto può esprimersi per legge non deve lasciarsi ai regolamenti. Io credo che un regolamento non potrebbe supplire al difetto della legge che facciamo, ove non sopprimessimo la parola *maestri*. Quando in una legge si dice che si devono stimare unicamente i canali maestri, nessun regolamento potrebbe sottomettere i canali che non sono maestri ad una stima ed al conseguente tributo. Il regolamento fatto per decreto reale non può obbligare nè il giudice che deve applicare la legge, nè i particolari che devono interpretarla per proprio conto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Brunati ha la parola.

**BRUNATI.** Io mi proponeva di fare la stessa osservazione testè esposta dall'onorevole Michelini: l'acqua costituisce una vera proprietà, e dovrebbe, rigorosamente parlando, essere soggetta al censo in ragione del valore che le compete nei vari usi cui inserve. Ma una tale stima essendo non solo difficilissima, ma inattendibile, il censo colpisce più particolarmente i prodotti tanto agricoli quanto industriali che l'acqua promuove, limitandosi ad assoggettare a tassa la superficie dei canali destinati alla sua traduzione, i quali pertanto devono essere imposti in correlazione all'utile che l'acqua reca all'agricoltura ed all'industria. E siccome questo è sempre rilevantissimo, sia che l'acqua percorra un canale maestro ovvero un canale secondario, recando sempre uguale utilità, ne consegue non doversi fare distinzione fra i canali maestri e quelli secondari, purchè destinati permanentemente alla traduzione di acque utili, sia provenienti direttamente dai canali maestri, sia anche di scolo, se nuovamente utilizzate.

**DI REVEL, relatore.** La Commissione accetta, e si limita alla parola *permanenti*.

**BRUNET.** Da diciassette giorni che dura la discussione sul catasto, è questa la prima volta che la Commissione ed il commissario regio consentono a riconoscere che, fra le molte ragioni finora esposte, una ve ne sia meritevole d'essere presa in considerazione, per modo da consentire a che, pella qualificazione dei canali, a vece di lasciare la parola *maestri*, fosse adottata la parola *permanenti*.

La discussione seguita a questo riguardo induce a credere che l'oggetto di essa sia d'importanza maggiore assai di quanto si dimostrò a primo aspetto; perciò, qualunque siano le mo-

dificazioni, tanto nel complesso dell'articolo, quanto in alcune parole od espressioni che si vogliano proporre, debbono essere studiate attentamente prima di votarne definitivamente l'adozione.

Non è mia opinione che in un'Assemblea legislativa non si debbano proporre articoli d'aggiunta o aggiunte agli articoli medesimi, ma io sono d'avviso che la combinazione di nuovi articoli, l'adozione di nuove espressioni o cambiamenti di parole, trattandosi di una legge, direi quasi, tecnico-economica, non si può fare con quella necessaria certezza di precisa compilazione, la quale è uno dei primi requisiti nella redazione delle leggi.

Non è possibile istantaneamente giudicare della estensione e della forza dei due vocaboli *maestri* e *permanenti* che debbono formare una parte così importante nel determinare le imposizioni dalle quali saranno gravati i canali.

Nella discussione di quest'articolo vennero citati alcuni casi speciali d'applicazione, e, dalle osservazioni esposte anche dal signor commissario regio, è innegabile che l'articolo quale si trova, anche colla sostituzione della parola *permanenti* a *maestri*, non potrebbe funzionare senza dar luogo a serie contestazioni.

Io son d'avviso che l'articolo qual è, anche indipendentemente dal principio legislativo dal quale è informato, non potrebbe convenientemente adottarsi.

Ed a maggior prova di ciò, io accenno ad un caso d'applicazione, non perchè io intenda di proporre aggiunta di frasi o di parole, ma per dimostrare la convenienza che questo articolo sia rimandato alla Commissione per essere meglio studiato.

In molti comuni esistono proprietà attraversate da canali d'irrigazione destinati a beni situati a distanze maggiori. Questi canali passano come dritto di servitù attraverso al fondo altrui. Questo fondo, attesa la sua mediocre qualità, sarà, per esempio, ascritto ai beni di terza classe.

Secondo il progetto ministeriale, essendo la superficie dei canali assegnata ai beni di prima categoria, ne viene per conseguenza che le imposizioni dovendosi sempre, secondo la legge, pagare dal proprietario del fondo, qualunque sia la servitù di passaggio che pesi sul proprietario di questo fondo gravato della servitù del passaggio dell'acqua, non solo pagherà l'imposta pella superficie secondo la classe del suolo coltivato che gli appartiene, ma pagherebbe l'imposta come fondo di prima classe di una striscia di terreno dal quale non ricaverebbe nessuna rendita.

La conseguenza poco consentanea ai principii di giustizia, che risulterebbe dalla attuazione dell'articolo sì e come venne proposto, giustifica la mia istanza a che quest'articolo stesso sia rimandato alla Commissione, affinchè, tenendo conto delle fatte osservazioni, ne modifichi la combinazione e la redazione.

**MARRENI, commissario regio.** Io mi permetto di fare osservare all'onorevole deputato Brunet, e faccio presente alla Camera esser vero che le questioni che insorgono rispetto ai vari articoli di questa legge possono essere nuove a qualche membro di questa Camera; ma io li pregherei di riflettere che questo progetto di legge fu già da due Commissioni, fino dal 1852, lunghissimamente ventilato, e che queste due Commissioni furono sempre composte degli stessi membri. Egli è perciò che non è a stupire se, quando si presenta un emendamento, il Ministero e la Commissione possono d'accordo accettarlo o respingerlo con piena conoscenza di causa, in quanto che nè per la Commissione nè per il commissario regio siano questioni affatto nuove.